



COMUNE DI SAN QUIRINO

PROVINCIA DI PORDENONE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (con i poteri della Giunta Comunale)

COPIA

ANNO 2021
N. 61 del Reg. Delibere

OGGETTO: LINEE GUIDA PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA IN VIA ORDINARIA DELL'ALBO OPERATORI ECONOMICI IN FORMATO ELETTRONICO PER ESECUZIONE LAVORI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER L'AREA TECNICA DEL COMUNE DI SAN QUIRINO.

L'anno 2021, il giorno 26 del mese di Agosto alle ore 09:30 nella sala comunale il Commissario straordinario

Colussi Claudio	Commissario Straordinario	

Con l'assistenza del Vice Segretario Rombolà Giuditta.

Espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi adotta la seguente deliberazione

OGGETTO: LINEE GUIDA PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA IN VIA ORDINARIA DELL'ALBO OPERATORI ECONOMICI IN FORMATO ELETTRONICO PER ESECUZIONE LAVORI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER L'AREA TECNICA DEL COMUNE DI SAN QUIRINO.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri della Giunta Comunale)

PREMESSO che:

- l'articolo 36 comma 2 del Decreto legislativo 50/2016 e succ. modd. ed intt., alle lettere a, b, c e c_bis, testualmente recita:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente.

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

Richiamato l'art. 1 della L. 120/2020, la quale prevede quanto segue:

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del

procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati"

- La Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), approvate con delibera del Consiglio dell'Autorità 26 ottobre 2016 n.1097 come da ultimo aggiornate dalla Delibera numero 636 del 10 luglio 2019 recanti ""*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", esplicita i criteri per la gestione degli affidamenti di cui all'articolo 36 comma 2 lettere a, b c c_bis ed in particolare sull'elenco operatori dispongono che:

Principi generali:

- L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate

di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l'affidamento diretto, debbano avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, di tutela dell'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi.

- Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si debba applicare alle procedure rientranti nel medesimo settore merceologico, categorie di opere e settore di servizi di quelle

precedenti, nelle quali la stazione appaltante opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati.

- I regolamenti interni possano prevedere fasce, suddivise per valore, sulle quali applicare la rotazione degli operatori economici.

Elenco degli operatori economici:

- Le stazioni appaltanti possano dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui vengono disciplinate:

a) le modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;

b) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

- La stazione appaltante possa individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli

da elenchi appositamente costituiti, secondo le modalità individuate dalla linea Guida, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici.

- Gli elenchi siano costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.

- L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici sia reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o altre forme di pubblicità.

- L'avviso indichi i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.

- L'operatore economico possa richiedere l'iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero a singole categorie.

- La dichiarazione del possesso dei requisiti possa essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell'amministrazione allegati all'avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE.

- L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento sia sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.

-L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti sia consentita

senza limitazioni temporali.

-L'operatore economico attesti il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 2000, n. 445;

- L'operatore economico sia tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.

- La stazione appaltante proceda alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute.

- La stazione appaltante preveda le modalità di revisione dell'elenco, con cadenza prefissata – ad esempio semestrale – o al verificarsi di determinati eventi, così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di variazione (i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco).

- La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti possa avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico possa darvi riscontro tramite PEC.

- La stazione appaltante escluda, altresì, dagli elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.

- Possano essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

- Gli elenchi, non appena costituiti, siano pubblicati sul sito web della stazione appaltante.

- Gli elenchi di operatori economici vigenti possano continuare ad essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, purché compatibili con il Codice dei contratti pubblici e con le linee guida

Anac, provvedendo nel caso alle opportune revisioni.

- Le amministrazioni possano dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui vengono disciplinate:

a) le modalità di costituzione dell'elenco dei fornitori, distinti per categoria e fascia di importo;

b) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta.

- Una volta consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla

rilevanza del contratto e, comunque, in numero non inferiore a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti pubblici.

- Nell'avviso pubblico di costituzione dell'elenco, la stazione appaltante indichi criteri di selezione, che devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

- Qualora non ritenga di poter invitare tutti gli operatori economici presenti nell'elenco, la stazione appaltante debba indicare, nell'avviso, il numero massimo di operatori che

selezionerà ai fini del successivo invito, e i relativi criteri, nel rispetto dei principi di cui al precedente periodo.

- La stazione appaltante tenga comunque conto del valore economico dell'affidamento nonché della volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 97, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.

- Le Linee Guida ANAC nr. 1 recanti: "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvata dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 da ultimo aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019 in particolare al capo IV paragrafo 1 e 1.1. stabiliscono altresì:

"Per gli affidamenti di incarichi di importo inferiore a 100.000 euro:

Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura (negoziata senza bando) prevista dall'articolo 36, comma 2, lett. b) del codice; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (art. 157, comma 2, codice) e degli affidamenti, secondo le modalità previste nelle Linee Guida n. 4. Gli operatori da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, lett. b), codice). È opportuno che le stazioni appaltanti, al fine di garantire una maggiore partecipazione, inviino copia dell'avviso relativo all'avvio dell'indagine di mercato o di costituzione dell'elenco degli operatori economici agli ordini professionali, nazionali e territoriali. ...omissis

Disciplina dell'elenco:

Il nuovo quadro normativo conferma la possibilità di istituire un apposito elenco a cui attingere per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando. L'istituzione dell'elenco deve avvenire nel rispetto del principio di trasparenza, dandone adeguata pubblicità, e, quindi, mediante un avviso contenente criteri e requisiti per la formazione dell'elenco stesso, quali, a titolo esemplificativo:

- il divieto di partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti o società di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento;*
- il principio della predeterminazione di criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati per la formazione della lista dei professionisti invitati, in ogni caso, in modo da assicurare anche la rotazione;*
- il divieto di cumulo degli incarichi al di sopra di un certo importo totale che potrebbe essere ravvisato nella soglia di rilevanza comunitaria, in un arco temporale certo;*

• *la correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al professionista con le tipologie progettuali previste dall'amministrazione, così come individuate in sede di programmazione,*

in modo che le professionalità richieste rispondano concretamente alle classi e categorie dei lavori da realizzare.

Nell'avviso le stazioni appaltanti indicano l'articolazione dell'elenco sulla base delle classi e categorie dei lavori da progettare e le fasce di importo in cui si intende suddividere l'elenco; nell'avviso può essere richiesto anche un requisito minimo dell'esperienza pregressa relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie in cui si intende suddividere l'elenco. Le stazioni appaltanti devono poi prevedere l'aggiornamento periodico degli elenchi, adottando, in ogni caso, forme di pubblicità adeguate, in modo che risulti garantito ai professionisti in possesso dei prescritti requisiti il diritto di iscriversi all'elenco stesso, senza limitazioni temporali e prevedendo un tempo massimo entro cui deve essere adottata la decisione della stazione appaltante sull'istanza di iscrizione.

VISTI gli artt. 40, comma 2 (secondo cui "A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici") e 52, comma 1, primo e secondo periodo (secondo cui "Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonché dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TLC generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione") del d.lgs. n. 50/2016;

RITENUTO ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 7 del Codice dei Contratti Pubblici, di istituire un elenco di operatori economici per l'esecuzione dei lavori e per i servizi di architettura e ingegneria da utilizzarsi, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, per gli affidamenti disciplinati dall'articolo 36 comma 2 lettere a), b) c e c_bis, dell'articolo 157 comma 2 e, ove necessario, per la somma urgenza e di protezione civile, nei casi previsti dall'articolo 163 del D.Lgsvo 50/2016, fermo restando gli obblighi di legge di acquisizione di beni e servizi mediante il ricorso al mercato elettronico (MEPA) e alle convenzioni Consip, ovvero alla necessità di utilizzo di sistemi telematici come indicato all'art. 40 del Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016), nonché le prescrizioni normative in ordine a dette acquisizioni;

VISTO che l'avvenuta approvazione e pubblicazione della sopra citata Linea Guida n. 4 dell'ANAC, rende giuridicamente possibile l'istituzione e la successiva costituzione, formazione e gestione di un albo di operatori economici per l'esecuzione lavori e per servizi di architettura e ingegneria per la stazione appaltante del Comune di San Quirino;

RICORDATO che l'Ufficio Tecnico con determinazione della Responsabile della relativa area n. 819 del 6.08.2019 recante "Individuazione degli operatori economici da invitare a procedura negoziata ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 2 lettera b), c), c) bis del D.Lgs 50/2016. Utilizzo dell'albo degli operatori economici istituito dalla regione fvg sul portale

acquisti appalti fvg url” stabiliva di utilizzare l’elenco delle imprese iscritte al portale eAppalti fvg nell’ambito delle procedure avviate da questo ente;

ACCERTATO che per l’entità notevole degli operatori iscritti e il discreto numero di incarichi professionali e affidamento di lavori di questo Ente, al fine di garantire una maggiore semplificazione e razionalizzazione del procedimento e tendere ad una maggiore efficienza ed efficacia, oltre che di favorire la gestione relativa alla rotazione e parità di trattamento fra gli operatori economici, con determinazione della Responsabile dell’Area Tecnica n. 708 Del 06/07/2021 si è aderito alla piattaforma denominata SUITE COMUNI, per lo sviluppo, l’elaborazione e licenza d’uso di un apposito software per la gestione dell’Albo operatori in parola, in via sperimentale fino al 31.12.2021;

ACCERTATO che gli obiettivi che s’intende perseguire possono essere così riassunti:

- permettere una registrazione autonoma all’albo fornitori;
- ricevere le certificazioni specifiche relative alle qualità richieste;
- consentire filtri per la determinazione dei soggetti da selezionare in relazione ai requisiti posseduti;
- mantenere l’albo aggiornato nel tempo tramite reminder di iscrizione e gestione autonoma dei dati da parte dei soggetti iscritti;
- monitorare gli inviti al fine dell’applicabilità del principio di rotazione nella selezione;
- consentire la presentazione di dichiarazioni riferite ai requisiti soggettivi ed oggettivi all’interno della stessa procedura telematica, evitando l’aggravio nel caricamento di files esterni consistenti in dichiarazioni, allegati, formulari etc..;
- Permettere la futura condivisione di modulistica e informazioni utili creando una rete con gli altri Enti aderenti al portale;

RITENUTO di procedere alla messa in esercizio a regime del portale SUITE COMUNI – Albo informatico on line, con decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione, stabilendone l’uso esclusivo **a decorrere dal 01.12.2021**, al fine di consentire, nel periodo intermedio l’iscrizione degli operatori interessati, le cui funzioni possono essere di seguito riassunte:

- L’azienda o il professionista (di seguito Azienda), si registra sulla piattaforma indicando una email di riferimento e la propria partita iva o codice fiscale.
- Una volta completata la procedura di autenticazione il pannello di inserimento dati, diviso in sezioni, guiderà l’utente nella creazione del proprio profilo.
- La sezione profilo personale verrà compilata con i dati dell’utente (persona fisica) che indicherà il ruolo e lo scopo della registrazione, in particolare la discriminante iniziale “Area di Iscrizione” con le opzioni “Servizi di Architettura e ingegneria” e “Lavori pubblici”, determinerà la configurazione del sistema.
- Al termine della procedura di inserimento dei dati sarà necessario scaricare il documento finale, un file in formato pdf contenente tutte le informazioni precedentemente indicate. Detto file dovrà essere firmato digitalmente e ricaricato a completamento della procedura.
- Al momento del caricamento del file i dati non saranno più modificabili se non tramite l’apposita procedura di revisione. Contestualmente al caricamento viene definito il momento di validità e fruibilità delle nuove informazioni inserite con validità fino alla scadenza o alla conferma di revisione successiva.
- L’azienda è tenuta all’aggiornamento dei dati o a confermarne la validità ogni 365gg pena l’esclusione automatica da ogni procedura successiva.

- Il solo completamento della procedura di inserimento e/o successiva conferma non costituisce di per sé iscrizione ad alcun albo specifico, apposita procedura di collegamento è messa a disposizione.
- Tramite la sezione "Iscrizione agli Albi Disponibili" l'azienda ha facoltà di iscriversi ai canali disponibili (Enti), ogni singola procedura di iscrizione potrebbe essere soggetta all'accettazione di clausole specifiche privacy e di servizio.
- Completata l'iscrizione da parte dell'operatore economico il sistema avvertirà l'ente interessato che è presente una nuova iscrizione da confermare; l'Ente, effettuate le valutazioni necessarie potrà accettare, sospendere o rifiutare l'iscrizione; negli ultimi due casi sarà necessario l'inserimento della motivazione.
- Dell'avvenuta accettazione, sospensione o rifiuto viene data notizia all'operatore interessato tramite notifica del sistema.
- Gli enti iscritti, tramite apposito pannello di controllo, avranno la possibilità di compiere ricerche sulla base dei parametri di procedura necessari che, incrociati con le informazioni inserite e confermate dalle singole aziende, determineranno l'elenco dei candidati.
- Alla definizione della selezione è richiesto all'ente di concludere la procedura in forma immodificabile indicando la data e i parametri di procedura fissati nonché l'elenco delle aziende selezionate.
- In fase di selezione è evidenziato all'Ente, sulla base delle procedure pregresse degli ultimi 365 giorni, il numero di inviti a favore di ogni singola impresa, per i parametri di procedura indicati al fine di favorire il principio di rotazione.
- Vi è una sezione dedicata all'Ente che permette la selezione casuale per le verifiche a campione dei requisiti dichiarati dagli operatori iscritti secondo un numero ed una cadenza temporale predefiniti dall'ente con apposito regolamento.
- Per ogni richiesta di assistenza è possibile inviare una mail al gestore con l'indicazione della partita iva/codice fiscale e della mail dell'account utilizzato.

RITENUTO pertanto con il presente provvedimento di approvare le linee guida per l'istituzione e la tenuta dell'Albo in fase ordinaria, per l'utilizzo a regime dello stesso;

ATTESO che con l'istituzione in regime ordinario del presente Albo si rappresenta che gli operatori non potranno più iscriversi mediante utilizzo di altre forme (iscrizione Via pec con presentazione di apposita modulistica, etc) dal momento che lo stesso viene riconosciuto quale unico sistema d'iscrizione per le procedure avviate dall'Area Tecnica del Comune di San Quirino;

RICORDATO che nello specifico, i principi che devono regolare l'istituzione e l'utilizzo dell'elenco degli operatori economici sono i seguenti:

- principio di economicità, onde garantire l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- efficacia, onde garantire la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- tempestività, onde garantire l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- correttezza, onde garantire una condotta leale e improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- libera concorrenza, onde garantire l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;

- non discriminazione e parità di trattamento, onde garantire una valutazione equa e imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- trasparenza e pubblicità, onde garantire la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure;
- proporzionalità, adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- il non consolidarsi di rapporti economici solo con alcune imprese;
- particolare attenzione nel criterio di scelta degli operatori economici iscritti all'elenco dei fornitori, che con l'applicazione del principio di rotazione degli inviti, favorisce la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei.

PRECISATO che le clausole contenute nella Linee Guida che con il presente provvedimento si approvano che recano riferimenti alle disposizioni del D.Lgsvo 50/2016 e relativi emanati decreti nonché ai provvedimenti attuativi degli stessi ed ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti;

PRECISATO altresì che si potrà procedere alla revisione delle clausole delle Linee Guida quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolamentate dalle Linee stesse;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTO il documento allegato che con il presente provvedimento si approva e con il quale si definiscono le linee guida per l'istituzione e tenuta degli elenchi on line di operatori economici per esecuzione lavori e per prestazioni attinenti i servizi di architettura e ingegneria;

VISTI gli artt. 36, 63 e 157 del D.Lgsvo 50/2016;

VISTA La Linea Guida n. 4 dell'ANAC, approvata con la deliberazione del Consiglio dell'ANAC 26 ottobre 2016, n. 1097 come da ultimo modificata dalla Delibera numero 636 del 10 luglio 2019 recante "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTA la linea guida ANAC nr. 1 recante: "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvata dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 da ultimo aggiornata con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo

n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze delle Giunta;

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnico e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della L.R. 11 dicembre 2003 n. 21;

Con i poteri della Giunta Comunale

DELIBERA

1. di richiamare ad ogni effetto di legge quanto esplicitato nelle premesse;
2. di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 7 del Codice, ad istituire un elenco di operatori economici in formato elettronico per l'esecuzione dei lavori e per la prestazione di servizi di architettura e ingegneria da utilizzarsi dall'Area Tecnica dell'Ente, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, per gli affidamenti disciplinati dall'articolo 36 comma 2 lettere a), b) c e c_bis, dell'articolo 63, dell'articolo 157 comma 2 e ove necessario, per la somma urgenza e di protezione civile, nei casi previsti dall'articolo 163 del D.Lgsvo 50/2016, fermo restando gli obblighi di legge di acquisizione di beni e servizi mediante il ricorso al mercato elettronico (MEPA) e alle convenzioni Consip nonché le prescrizioni normative in ordine a dette acquisizioni;
3. di precisare che l'Albo recepisce i principi e criteri della Linea Guida Anac n. 4 recante "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" e della linea guida ANAC nr. 1 recante: "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";
4. di richiamare gli articoli 40 e 52 del D.lgsvo 50/2016 in relazione alla necessità di digitalizzazione delle procedure di gara;
5. di precisare che l'Area Tecnica dell'Ente, ha provveduto ad affidare apposito incarico per l'adesione al portale SUITE COMUNI – Albo informatico on-line, comprendente la licenza d'uso di un apposito software per la gestione dell'Albo operatori in parola;
6. di stabilire che l'attivazione dell'Albo informatico on-line avrà decorrenza dalla data della presente deliberazione e la sua messa a regime in via esclusiva decorrerà dal 01.12.2021;
7. di approvare le linee guida per l'istituzione e la tenuta dell'Albo in fase ordinaria, per l'utilizzo a regime dello stesso allegato al presente provvedimento;
8. Di precisare che con l'istituzione in regime ordinario del presente Albo (01.12.2021) si rappresenta che gli operatori non potranno più iscriversi mediante utilizzo di altre forme (iscrizione Via pec con presentazione di apposita modulistica, etc) dal momento che lo stesso viene riconosciuto quale unico sistema d'iscrizione;

9. di incaricare la Responsabile dell'Area Tecnica di porre in essere gli adempimenti di natura tecnica e procedurale necessari alla costituzione e tenuta dell'albo on line in via ordinaria.
10. di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

San Quirino, 06 agosto 2021

IL RESPONSABILE
F.TOEMANUELA DEL BIANCO

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Commissario Straordinario
F.to Colussi Claudio

Il Vice Segretario
F.to Rombolà Giuditta

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 26/08/2021 viene pubblicata all'Albo pretorio on line, ove vi rimarrà a tutto il 10/09/2021

San Quirino, lì 26/08/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Giuditta Rombola

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/08/2021, poiché dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 26/08/2021

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Giuditta Rombola

L'ORIGINALE E' SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R.445/2000 E DEL D.LGS.82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI